



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
L'AQUILA**

**INAUGURAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO 2026**

RELAZIONE
del Presidente
sull'attività svolta nell'anno 2025

L'Aquila 2 aprile 2026



**Giustizia Amministrativa
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
L'Aquila**

Inaugurazione
Anno Giudiziario 2026
Relazione del Presidente

L'Aquila, 2 aprile 2026

SOMMARIO

<i>1. Indirizzi di saluto e introduzione</i>	4
<i>2. Le sopravvenienze: i ricorsi depositati nel 2025 nel loro complesso</i>	7
<i>2.1 Le sopravvenienze per materia.</i>	9
<i>3. L'attività del Tar Abruzzo nell'anno 2025.</i>	13
<i>3.1 Gli esiti delle decisioni</i>	17
<i>4. Le criticità logistiche e di organico</i>	21
<i>5. Prospettive e conclusioni</i>	23
<i>ALLEGATO I - STATISTICHE E GRAFICI</i>	25
<i>ALLEGATO II – RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA</i>	36

1. Indirizzi di saluto e introduzione

Saluto e ringrazio le Autorità civili, militari e religiose, i colleghi Magistrati amministrativi e tutti i Magistrati degli altri Ordini giudiziari presenti a questa inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo – sede di L'Aquila. Ringrazio, altresì, in particolare, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e l'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, che, nella persona dei loro rispettivi rappresentanti, hanno inteso partecipare alla cerimonia.

Il mio saluto va anche alla Presidente Germana Panzironi, che ha retto il Tribunale fino al suo recente trasferimento al TAR del Lazio.

Saluto, inoltre, con vivo piacere gli avvocati del libero Foro abruzzese, dell'Avvocatura dello Stato e delle altre Avvocature pubbliche, i rappresentanti del mondo accademico, del lavoro e delle istituzioni presenti sul territorio.

La Giustizia Amministrativa è ormai pienamente attrezzata ad affrontare le sfide che la realtà quotidianamente pone innanzi agli amministrati, e dunque al giudice, con sempre maggiore complessità e crescente richiesta di impegno istituzionale e personale.

In via di completamento è il percorso virtuoso di riduzione

dell'arretrato indotto dalla piena attuazione del P.N.R.R. per la giustizia amministrativa; le attese sono ora rivolte alla verifica pro futuro del consolidamento dei risultati raggiunti nel rapporto tra domanda di giustizia e risposta del giudice, che si richiede tempestiva ed efficace.

Tale obiettivo potrà essere ottenuto solo con la sinergia tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema di giustizia amministrativa, a cominciare dal giudice e dalle parti, significativamente evocati all'art. 2, secondo comma, del codice del processo amministrativo e tenuti alla cooperazione per la realizzazione del giusto processo, senza dimenticare il personale amministrativo a supporto e le strutture materiali e immateriali, all'interno delle quali e con le quali la giurisdizione si esercita.

Il tribunale territoriale costituisce un importante misuratore dello stato di salute degli apparati amministrativi che operano nella realtà locale e incidono sugli interessi degli amministrati, quotidianamente in rapporto, e talvolta in conflitto, con il potere, sia esso esercitato o inerte.

Per come è venuto a configurarsi nell'attuale sistema giuridico, il potere non può più essere considerato e trattato come un Moloch,

lontano e imperscrutabile, ma piuttosto come un ineludibile mediatore tra gli interessi, pubblici e privati, che la discrezionalità impone di bilanciare tra loro pervenendo ad un assetto che di tutti gli interessi involti tenga conto.

La verifica sulla correttezza e, in generale, sulla ragionevolezza di tale mediazione, in tutti gli ambiti di intervento, spetta appunto al giudice amministrativo.

La relazione sullo stato della giustizia amministrativa per l'anno 2026, pronunciata recentemente dal Presidente Maruotti, non a caso, a tali ambiti di intervento faceva riferimento, e in particolare elencava alcuni settori maggiormente impattanti, nel comune sentire, sul quotidiano, in via evidentemente esemplificativa: l'immigrazione, la sicurezza e l'ordine pubblico, i problemi connessi alla localizzazione, trasmissione, distribuzione e, in generale, regolazione, delle fonti energetiche, la rivoluzione digitale, l'intelligenza artificiale, il PNRR, l'urbanistica, l'ambiente, il turismo, tutti con il loro precipitato di regole speciali, se non eccezionali, di difficile interpretazione e di complesso coordinamento sistematico.

E naturalmente, a quelli già indicati, possono aggiungersi tutti gli ambiti nei quali, seguendo il dettato della Carta costituzionale, devono

trovare adeguato riconoscimento i diritti sociali, a cominciare da quelli connessi alla salute e ai diritti delle persone fragili in generale, conformati dalla discrezionalità tecnica e amministrativa e dalle limitazioni di bilancio, nel difficile equilibrio individuato, in materia, dalla Corte costituzionale.

Il contesto internazionale non facilita soluzioni stabili, dovendo il sistema, nel suo complesso, adattarsi alle nuove e talvolta improvvise contingenze ed emergenze.

Questa relazione ha il limitato scopo di descrivere le caratteristiche assunte dal contenzioso presso il T.A.R. per l'Abruzzo nell'anno 2025, ormai trascorso, e analizzare, sulla base di dati oggettivi, la capacità del tribunale di far fronte alla domanda di giustizia proveniente dal territorio.

2. Le sopravvenienze: i ricorsi depositati nel 2025 nel loro complesso.

Gli affari depositati presso il tribunale nell'ultimo anno sono stati 632, valore nettamente superiore a quello con cui era stato chiuso l'anno precedente (444), incrementandosi così nella misura ragguardevole di

oltre il 25% (rimando alle statistiche e grafici allegati alla relazione, in specie sub A) e G).

Si tratta, quanto all'aumento dei ricorsi proposti, di un trend costante che data dal 2023 e che, peraltro, sembra in linea con quanto registrato in altri TAR, ma che, per il TAR Abruzzo, segna la punta più alta dal 2018.

Come conseguenza dell'accresciuto volume dei nuovi ricorsi, e a dispetto della ottima performance fatta segnare dal Tribunale sul versante dei giudizi definiti (qui il rimando è all'allegato B) e al proseguo della relazione), si è dovuta registrare una pur leggera prevalenza dei ricorsi depositati su quelli definiti (544 definiti rispetto ai 632 proposti) e, a cascata, un aumento complessivo delle pendenze che, al 31 dicembre 2025, assommavano a 1119 ricorsi rispetto ai 1013 registrati al 31 dicembre 2024.

Il dato, apparentemente non positivo, potrebbe essere limato ove si consideri che alcuni dei ricorsi pendenti risultano in realtà già assegnati a udienza ovvero in fase di redazione del provvedimento.

Nondimeno, pur basandosi sul dato delle pendenze formalmente acclarate, sarebbe ingeneroso dedurne, frettolosamente, che, dopo una vigorosa e costante discesa nel corso dell'ultimo decennio, sia stato interrotto il processo virtuoso di progressiva riduzione dell'arretrato, che, sulla base, appunto, del dato acquisito, avrebbe ripreso a salire.

Come meglio si dirà più avanti, la causa principale di tale aumento va piuttosto ascritta al già rilevato incremento dei ricorsi proposti, che la pur accresciuta produttività ha potuto solo in parte assorbire.

L'analisi delle sopravvenienze per materia offrirà ulteriori spunti di riflessione per escludere, almeno per il momento, ogni particolare ragione di allarme.

2.1 Le sopravvenienze per materia.

A questo punto, in coerenza con quanto detto all'inizio sull'incidenza del lavoro del TAR sulla vita degli amministrati, è necessario chiedersi quali siano le materie di contenzioso che hanno registrato una così marcata crescita, e quali quelle in flessione.

In tal modo, sarà possibile verificare quali siano i settori che maggiormente hanno generato conflitti che il giudice amministrativo, in sede territoriale, è stato chiamato a dirimere.

Di tanto dà conto la tabella A) in allegato, che evidenzia un immediato raffronto tra i ricorsi depositati rispettivamente negli anni 2024 e 2025, suddivisi per materia.

Ebbene, la categoria di ricorsi che nel 2025 ha fatto segnare, presso il Tribunale, la più marcata, e direi abnorme, crescita in valore assoluto è quella dei ricorsi che in tabella troviamo classificati, genericamente, sotto la dizione “insegnanti”, ma che di fatto sono ricorsi per esecuzione del giudicato, segnatamente proposti in ottemperanza e riconducibili al contenzioso innescato dall’estensione, da parte del Giudice del Lavoro, della c.d. “carta elettronica docenti” anche a beneficio del personale scolastico precario.

Solo questo genere di contenzioso ha generato un surplus di ricorsi pari a 153, rispetto al corrispondente dato del 2024, passando dai 14 ricorsi del 2024 a ben 167 ricorsi nell’anno 2025.

Tale surplus, giova evidenziare, coincide pressoché interamente con l’ammontare dei ricorsi proposti in aumento rispetto al 2024.

A ciò è da aggiungere il maggior numero di ricorsi proposti in materia di accesso (+15 ricorsi), appalti in sanità (+13 ricorsi) e concorsi in genere (+13 ricorsi).

Il contenzioso in materia di appalti in sanità, ma anche quello relativo ai concorsi, può giustificarsi come effetto riconducibile ai maggiori finanziamenti pubblici resi disponibili dal PNRR e alla conseguente naturale concorrenzialità indotta dall'aspirazione all'acquisizione di nuove risorse scarse sul mercato.

Non altrettanto quello relativo ai ricorsi in materia di accesso, piuttosto elevato, che dà il segno di un'Amministrazione nel complesso ancora poco incline a conformarsi all'apicale principio della trasparenza documentale.

Quanto ai ricorsi in ottemperanza relativi alla "carta docenti", si auspica che si tratti di un fenomeno, invero generalizzato e riscontrabile in tutta Italia, ma squisitamente congiunturale: una volta definito e consolidato l'indirizzo giurisprudenziale che estende il beneficio anche al personale docente precario, non vi è ragione che l'Amministrazione ne neghi o ritardi l'attribuzione agli aventi diritto; addirittura potrebbe dirsi che non è più materia di contenzioso, tanto

chiaro e definito è il rapporto inter partes. Non vi sarebbe ragione, dunque, di ingolfare l'ordinario lavoro dei TAR con ricorsi dall'esito scontato, che appesantiscono il lavoro degli uffici, tolgono spazio alle controversie vere e non fanno che gravare ulteriormente sull'erario con il maggior onere degli interessi, delle spese legali e, talvolta, delle penali che le parti pure richiedono per sanzionare il ritardato adempimento di un obbligo giudizialmente acclarato.

In proposito, è da segnalare il recente intervento normativo che ha nel complesso rimodulato, in riduzione, l'ammontare annuale della "carta docenti" per i singoli beneficiari, ma ha pure preso finalmente atto della più estesa platea degli aventi diritto, definendo conseguentemente la necessaria copertura finanziaria la cui mancanza aveva, finora, impedito il tempestivo soddisfacimento dei relativi crediti.

Il saldo negativo più consistente, invece, è quello dato dalle controversie in tema di demanio e patrimonio (-30 ricorsi rispetto al 2024).

Qui, forse, ha giocato un ruolo importante la mancata compiuta definizione della disciplina concessoria del demanio marittimo; la persistente incertezza normativa sulla sorte dei lidi ha probabilmente

impedito o ritardato l'esercizio dei poteri pubblici e, di rimando, la reazione dei destinatari degli atti.

Anche in questo caso, tuttavia, dovrebbe trattarsi di un fenomeno congiunturale.

3. L'attività del Tar Abruzzo nell'anno 2025.

L'attività di un ufficio giudiziario si misura essenzialmente dalle sue sentenze.

Non sarà superfluo ricordare che il dato numerico non esaurisce certo il valore delle stesse, che si estrinseca non solo nella capacità di dare formalmente ragione alla parte del giudizio ritenuta meritevole di tutela ma anche di rendere effettivo il soddisfacimento della pretesa azionata, e questo indicatore può essere valutato solo dai destinatari delle pronunce.

Tuttavia, il dato numerico è ineludibile.

Orbene, nel corso dell'anno 2025 sono state depositate 469 sentenze, a cui sono da aggiungere 41 sentenze in forma semplificata, rese all'esito della trattazione cautelare, un numero superiore, in entrambi i casi, al corrispondente dato del 2024; si tratta, dunque, di complessive 510

definizioni di giudizi con sentenza, a significare il crescente impegno dei colleghi e a ulteriore dimostrazione del fatto che l'aumento delle pendenze è imputabile ad altro.

Risultano invece notevolmente ridotti i decreti decisori emessi (17 a fronte dei 109 del 2024): ciò significa che è stato sostanzialmente esaurito il filone delle pronunce di mero rito, fuori udienza, per perenzione, rinuncia, sopravvenuto difetto di interesse dichiarato, estinzione, che costituivano buona parte delle definizioni precedenti, relative a ricorsi risalenti nel tempo e, dunque, a contenzioso solo formalmente pendente; deve dedursene che restano oggi sul ruolo le controversie “reali”, che richiedono pronunce di merito e indicazioni chiare in termini di conformazione del potere, il che rende evidentemente più impegnativa, da ora in avanti, la gestione dell'arretrato.

In aumento anche, rispetto al 2024, i provvedimenti cautelari, sia monocratici (46) che collegiali (245): quella cautelare è parte integrante della tutela giurisdizionale e le parti hanno evidentemente imparato ad utilizzarla in larga misura.

Sono state tenute complessivamente 21 udienze e 21 camere di consiglio per la trattazione degli affari cautelari e dei riti speciali da

trattarsi con rito camerale: il dato è conforme a quanto previsto dalla delibera del C.P.G.A. del 22 maggio 2025.

Quanto ai ricorsi assegnati ai magistrati relatori, e ai conseguenti provvedimenti, il loro numero risulta mediamente superiore a quanto previsto nella delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013 quale carico di lavoro esigibile per ciascun magistrato: di ciò è doveroso dare atto pubblicamente, riconoscendo ai colleghi l'impegno profuso e la responsabilità dimostrata verso una considerazione non formale del carico di lavoro assegnato, nella prospettiva comune del dispensamento di una giustizia tempestiva ed effettiva.

Il dato è ancora più significativo ove si consideri che il TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, è un TAR monosezionale, che non può dunque giovare della specializzazione, propria del riparto per materia, che consente ad altri uffici, distinti in sezioni, di calibrare in maniera più efficace i carichi di lavoro con la fissazione di ricorsi omogenei, se non addirittura seriali.

Sulla base dei dati esposti, può aggiungersi che l'attività posta in essere nel corso del 2025 ha consentito anche di consolidare l'obiettivo della riduzione del tempo medio di durata dei giudizi al di sotto della soglia dei tre anni come desumibile dalla c.d. "legge Pinto" quale termine

ragionevole per la definizione dei giudizi di primo grado.

La tabella D) allegata dà conto dei tempi medi di definizione dei giudizi cautelari, con scomposizione del dato per i ricorsi definibili con rito accelerato (appalti), che sono mediamente inferiori a quelli riscontrabili su scala nazionale; i tempi medi di definizione nel merito dei ricorsi trattati con rito appalti, calcolati in complessivi 119 giorni, sono sostanzialmente in linea con quelli nazionali.

Se volessimo, poi, calcolare l'efficienza del TAR sulla base dell'indice CEPEY ("Disposition time", dato dal rapporto tra il numero di procedimenti pendenti alla fine del periodo e il numero di procedimenti definiti nel periodo, moltiplicato per i giorni del periodo stesso), dovremmo pervenire ad un dato di circa 750,79 giorni, che si pone comunque ben al di sotto della soglia dei tre anni di cui alla richiamata "legge Pinto".

Si tratta di un dato suscettibile di sicuro miglioramento, e non sembri, questa, una previsione velleitaria ma piuttosto giustificata dalla circostanza che, quantomeno per l'anno corrente, il TAR potrà giovare della celebrazione di alcune udienze straordinarie con la partecipazione di magistrati, anche provenienti da altre sedi, che certamente favoriranno la diminuzione dell'arretrato ultratriennale.

L'attività giurisdizionale si serve della insostituibile attività del personale amministrativo addetto alla sede.

A tal proposito, devo ringraziare il Segretario generale, dott.ssa De Martino, e tutti i collaboratori attualmente in servizio, per la insostituibile attività di analisi del ruolo anche al fine della corretta individuazione di quelli assegnabili alle udienze.

La funzione strumentale del personale amministrativo è essenziale anche per la corretta gestione dell'ufficio, improntata a principi di economicità, trasparenza ed efficienza, che permettono un adeguato e coerente uso delle risorse umane ed economiche, di cui l'organizzazione dell'evento che celebriamo oggi, inter alia, è efficace dimostrazione.

3.1 Gli esiti delle decisioni

Quanto agli esiti delle decisioni, si può notare come il TAR si sia attestato su valori ampiamente convergenti con i dati medi nazionali.

Gli appelli avverso le sentenze emesse da questo Tribunale sono stati solo 68, pari al 13% del totale (cfr. tabella e grafico E) in allegato).

Le sentenze di primo grado non impugnate sono state 442 su un totale di 510 pronunce, comprese le sentenze brevi: se ne ricava che le

sentenze del TAR Abruzzo hanno un tasso di definitività pari all' **87%**.

Al momento, risultano 9 appelli respinti con sentenza che definisce il giudizio nel merito e 4 accolti; ad essi, si aggiungono ulteriori 4 appelli ove il Consiglio di Stato ha respinto le istanze cautelari proposte dai ricorrenti, e ciò a fronte di 3 accoglimenti.

Il tasso percentuale di accoglimento degli appelli ammonta, dunque, al **6%**, il tutto a conferma della bontà del lavoro svolto anche sul fronte qualitativo delle statuizioni rese.

Analogamente, molto buono è il dato con riferimento agli appelli proposti avverso le ordinanze cautelari, ove su un totale di 245 provvedimenti emessi nel corso dell'anno 2025, sono stati oggetto di impugnativa soltanto 32 di essi e di questi, solo 8 (**3%**), sono stati accolti dal Consiglio di Stato.

Si tratta di un dato davvero lusinghiero che dimostra la qualità del lavoro svolto ben oltre i numeri.

Le massime delle sentenze più significative sono riportate nella non esaustiva rassegna che segue la relazione, a cui rimando per evidenti ragioni di sintesi e di tempo e per la quale ringrazio i colleghi che ne hanno curato la raccolta.

Tuttavia, alcune tra le pronunce più significative dell'anno 2025

meritano di essere segnalate poiché dalla loro lettura emerge che l'attività del TAR è stata caratterizzata da una particolare attenzione ad alcuni temi di particolare impatto quali:

1. la funzione regolatrice pro futuro della pianificazione (TAR Abruzzo, L'AQUILA, n. 141/2025): il principio esposto, valevole ben oltre l'ambito nel quale è stato espresso, pone attenzione all'obbligo di necessaria prevedibilità dell'azione amministrativa che, ove autovincolata per effetto di una pianificazione corredata di previsioni e prescrizioni, a quest'ultima deve conformarsi, in aderenza a quanto in materia sancito anche dalla Corte E.D.U.; tanto è ancora più necessario in materia ambientale ove l'art. 146, 5° comma, del D.lgs. 427/2002 esprime un criterio di giudizio diretto ad ancorare a parametri certi e stabili l'azione amministrativa;

2. la serietà delle procedure concorsuali (TAR Abruzzo – L'AQUILA; n. 234/2025): il principio, etico prima ancora che giuridico, fa conseguire che, in caso di incertezza interpretativa, deve preferirsi una interpretazione delle clausole del bando nel senso che l'individuazione dei mezzi e delle dotazioni funzionali all'esecuzione del contratto, quando valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta

tecnica, devono essere individuati già al momento della presentazione dell'offerta; tanto nel rispetto del principio di reciproca lealtà procedimentale e di complessiva trasparenza nell'estrinsecazione della piena concorrenzialità coerente con il vigente articolo 5 del codice dei contratti pubblici; nella stessa logica, le Stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare una verifica attenta della congruità dei prezzi posti a base di gara, a tutela di interessi di rilievo pubblicistico, quali le condizioni di serietà dell'offerta, la qualità delle prestazioni, l'effettiva concorrenzialità e convenienza economica dell'appalto (TAR Abruzzo – L'AQUILA, n. 558/2025);

3. il principio di effettività della tutela (TAR Abruzzo, l'Aquila, n. 375/2025): in applicazione di tale principio, è stata consentita la rimessione in termini del ricorso, utilizzando il meccanismo dell'”overruling” rispetto alla sentenza C.d.S. n. 5037/2024, richiamando, in proposito, tutti i presupposti per la sua applicazione: a) il mutamento della giurisprudenza su una regola del processo; b) l'imprevedibilità del mutamento, in ragione del risalente consolidato pregresso indirizzo, e la configurabilità di un affidamento della parte; c) la sussistenza di un effetto preclusivo del diritto di azione;

4. il diritto all'istruzione dei disabili, che va sempre garantito essendo

irrilevante il riparto di competenze o l'imputazione delle attività che devono assicurarlo (TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 585/2025);

5. Il diritto al lavoro, cui è stata prestata particolare attenzione e in relazione al quale rimando alla rassegna allegata; al riguardo, il Collegio ha sempre fatto applicazione del principio del "favor laboratoris", in specie ove la lesione dei diritti del prestatore fosse dipesa dal formalistico rispetto di disposizioni che avrebbero invece richiesto interpretazioni costituzionalmente orientate a tutela della parte debole del rapporto.

4. Le criticità logistiche e di organico

In occasione dell'inaugurazione dei precedenti anni si è dato atto dell'esistenza di alcune problematiche, talune delle quali piuttosto annose, connesse alla manutenzione e gestione dell'edificio che accoglie gli uffici giudiziari del TAR dell'Abruzzo.

Tali problematiche, a quanto mi dicono, sono in via di risoluzione, in piena e fattiva collaborazione con l'Agenzia del Demanio e del suo direttore che si è impegnato, anche recentemente, a porvi finalmente rimedio definitivo.

Nelle more, restano indisponibili per il personale, di magistratura e

amministrativo, alcuni spazi essenziali, sicché non può operarsi, come certamente auspicabile, una rimodulazione degli stessi nella prospettiva della implementazione di alcune funzioni (tra le altre, la sistemazione di una biblioteca dell'ufficio pienamente fruibile e la creazione di una sala multimediale utilizzabile per attività formative in sede decentrata, richieste anche dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa) e del prevedibile incremento della dotazione organica del personale.

Al riguardo, non può sottacersi che, quanto ai magistrati, questa rimanga tuttora parzialmente sottodimensionata rispetto alla previsione di diritto che prevede cinque magistrati, invece dei quattro assegnati, oltre al presidente, con una carenza, quindi, di una unità.

Potrebbe, tale parziale scopertura, sembrare poco significativa, ma ovviamente non lo è per le dimensioni dell'ufficio, nel quale l'utilità marginale resta assai elevata.

Analogo discorso è a farsi per il personale amministrativo.

L'ingresso di nuovi funzionari ed assistenti amministrativi avvenuto nel 2023, che aveva permesso di rinforzare la dotazione organica delle segreterie fornendo un valido contributo all'organizzazione e al lavoro dell'ufficio, è stato quasi azzerato per il sopravvenuto trasferimento di

parte dei nuovi arrivati, oltre che per il collocamento a riposo di diverse unità di personale nel corso degli ultimi anni, con la perdita del loro significativo apporto di esperienza pluriennale, riportando il Tribunale in una situazione di sofferenza che l'intervenuto espletamento di nuovi concorsi dovrebbe almeno in parte alleviare.

5. Prospettive e conclusioni.

L'obiettivo del Tribunale non può che essere quello di conseguire un ulteriore miglioramento degli *standards*, qualitativi e quantitativi, rispetto ai quali – come si è visto – già molto è stato fatto, ma ancora molto resta da fare.

Qualsiasi prospettiva dovrà fare i conti con le molte contingenze e con aggravate criticità operative, molte delle quali imposte dall'esterno; confido, a tal riguardo, nella reciproca collaborazione di tutti gli attori del processo, garantendo, da parte mia, capacità di ascolto, rispetto della legalità, perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza, compatibilmente con la disponibilità delle necessarie risorse, senso profondo della responsabilità del ruolo e della funzione.

Impegno parimenti condiviso dal personale tutto, dal Segretario generale, dai colleghi magistrati, Mario Perpetuini, Maria Colagrande,

Rosanna Perilli e Massimo Baraldi, a cui non possono non rivolgere, ancora, una sentita espressione di ringraziamento.

Ringrazio, da ultimo, tutti i presenti per l'attenzione e lascio spazio agli interventi programmati.

ALLEGATO I - STATISTICHE E GRAFICI

A. Ricorsi depositati per materia anni 2024 e 2025

Classificazione	Totale 2024	Totale 2025	Saldo
ACCESSO AI DOCUMENTI	16	31	15
AGRICOLTURA	6	6	0
AMBIENTE	9	11	2
ANIMALI	5	1	-4
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE	2	2	0
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI	3	10	7
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	16	9	-7
APPALTI RELATIVI A BENI CULTURALI	0	1	1
APPALTI SANITA'	11	24	13
APPALTI SCUOLA	2	0	-2
ARMI	6	10	4
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI	1	0	-1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	10	17	7
AVVOCATI LIBERO FORO	2	5	3
AZIENDA SANITARIA LOCALE	0	2	2
BENI CULTURALI	1	1	0
BENI PAESAGGISTICI	1	0	-1
CACCIA	3	4	1
CALAMITA' NATURALI	5	5	0
CARABINIERI	15	9	-6
CIMITERI	1	0	-1
CIRCOLAZIONE STRADALE	1	1	0
COMMERCIO E ARTIGIANATO	5	9	4
COMUNI	13	19	6

Classificazione	Totale 2024	Totale 2025	Saldo
CONCORSI	20	33	13
CONSORZI E COOPERATIVE	2	0	-2
CREDITO E RISPARMIO	1	0	-1
DEMANIO E PATRIMONIO	33	3	-30
EDILIZIA	49	54	5
EDILIZIA ECONOMICA A POPOLARE	1	3	2
ELEZIONI	6	2	-4
ENTI PUBBLICI	1	0	-1
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	8	7	-1
FARMACIA	0	1	1
FERROVIE, TRANVIE, FILOVIE	1	0	-1
FUNZIONARIO ONORARIO	1	0	-1
GIOCHI, LOTTERIE E SCOMMESSE	1	0	-1
GUARDIA DI FINANZA	7	8	1
INDUSTRIA	0	1	1
INFORMATIVA ANTIMAFIA	2	1	-1
INQUINAMENTO	1	1	0
INSEGNANTI	14	167	153
ISTRUZIONE PUBBLICA	10	12	2
LEGGE PINTO	0	1	1
MAGISTRATI ORDINARI	2	0	-2
MILITARI	1	5	4
PATENTE DI GUIDA	3	3	0
PENSIONI	0	1	1
PESCA	1	0	-1
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	2	6	4
POLIZIA DI STATO	9	11	2
POLIZIA PENITENZIARIA	4	6	2
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1	1	0

Classificazione	Totale 2024	Totale 2025	Saldo
PROFESSIONI E MESTIERI	2	5	3
PROVINCE	0	1	1
PUBBLICO IMPIEGO	8	2	-6
REGIONI	4	8	4
RIFIUTI	4	9	3
SANITA' PUBBLICA	20	15	-5
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'	1	1	0
SERVIZI PUBBLICI	7	14	7
SICUREZZA PUBBLICA	8	12	4
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24	25	1
SPETTACOLO	3	0	-3
SPORT	1	0	-1
STRANIERI	27	24	-3
TURISMO	0	2	2
UNIVERSITA'	8	2	-6
URBANISTICA	10	7	-3
USI CIVICI	2	1	-1
Totali	444	632	188
Classificazione non indicata	3	7	4
Ordinanze di Sospensiva	206	245	39
Ordinanze Collegiali	84	72	-12
Ordinanze Presidenziali	0	3	3
Decreti Ingiuntivi	1	0	-1
Ricorsi Trasmessi ad altri Organi Giurisdizionali	0	0	0

B. Provvedimenti pubblicati nel 2024 e 2025

ANNO 2024 Tipo Provvedimento	Definiscono	Non Definiscono	Totale	Ricorsi	
				Definiti	Non definiti
Sentenza	422	5	427	421	5
Dispositivo di sentenza	1	0	1	1	0
Ordinanza cautelare	0	206	206	0	199
Decreto cautelare	0	31	31	0	31
Decreto decisorio	109	0	109	109	0
Ordinanza collegiale	8	76	84	8	72
Decreto ingiuntivo	1	0	1	1	0
Sentenza breve	25	0	25	25	0
Decreto presidenziale	11	10	21	11	9
Decreto collegiale	13	3	16	13	3
Gratuito patrocinio	0	2	2	0	2
TOTALE	590	333	923	589	321
Totale Ricorsi Definiti nel periodo:					581

ANNO 2025 Tipo Provvedimento	Definiscono	Non Definiscono	Totale	Ricorsi	
				Definiti	Non definiti
Sentenza	460	9	469	463	9
Ordinanza presidenziale	3	0	3	3	0
Ordinanza cautelare	0	245	245	0	233
Decreto cautelare	0	46	46	0	41
Decreto decisorio	17	0	17	17	0
Ordinanza collegiale	15	57	72	15	51
Sentenza breve	41	0	41	41	0
Decreto presidenziale	6	11	17	6	11
Decreto collegiale	6	5	11	6	5
Gratuito patrocinio	0	5	5	0	5
TOTALE	548	378	926	551	355
Totale Ricorsi Definiti nel periodo:					544

Udienze

Udienze nel 2025	
Numero Camere di Consiglio	Numero Udienze Pubbliche
21	21
Totale Giorni Udienze:	23

Camera di Consiglio	
Ruolo	Numero
Silenzio	35
Opposizione di terzo	1
Liquidazione compenso o onorario	7
Camera di Consiglio	14
Nomina di commissario ad acta	9
Giudizio cautelare art. 12 bis d.l.	6
Accesso	33
Giudizio Cautelare	280
Correzione Errore Materiale	5
Camera di Consiglio ex art. 72 bis	1
Ottemperanza	64

Udienza Pubblica	
Ruolo	Numero
Merito	354
Merito art. 12 bis d.l. 16/06/2022	5
Ricorso elettorale	3

c. Tempi medi di definizione – Anno 2025

Tempo Medio Giudizio Cautelare – ANNO 2025	
SEDE	Tempo medio in gg.*
TAR Abruzzo L'Aquila	30
Media 1° grado	41


Tempo Medio Giudizio Cautelare in materia di appalti – Anno 2025	
SEDE	Tempo medio in gg.*
TAR Abruzzo L'Aquila	22
Media 1° grado	26

Tempo Medio Rito Appalti – Anno 2025	
SEDE	Tempo medio in gg.*
TAR Abruzzo L'Aquila	119
Media 1° grado	109


**Tempo medio calcolato prendendo in considerazione la data di deposito del ricorso*

D. Appelli (al 31.12.2025)

Totale sentenze 2025	510
Sentenze appellate	68
<i>Appelli respinti</i>	9
<i>Appelli accolti</i>	4
<i>Istanza cautelare respinta</i>	4
<i>Istanza cautelare accolta</i>	3
<i>Nessun provvedimento/interlocutorio</i>	48




Dettaglio esiti appelli sentenze




E. Appelli ordinanze cautelari (al 31.12.2025)


Totale ordinanze cautelari 2025	245
Ordinanze cautelari appellate	32
<i>Appelli respinti</i>	23
<i>Appelli accolti</i>	8
<i>Altri esiti</i>	1



F. Andamento ricorsi depositati per anno



G. Andamento pendenze



ALLEGATO II – RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

1. RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 30, comma 3, c.p.a. – Condotta della parte danneggiata - Rilevanza

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 108/2025 (est. Perpetuini)

La condotta della parte danneggiata rappresenta un dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche dell'esclusione del danno, in quanto evitabile con l'ordinaria diligenza. L'art. 30 del c.p.a. opera dunque una ricognizione dei principi civilistici in tema di causalità giuridica e di principio di autoresponsabilità e sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, anche processuale, contraria al principio di buona fede e al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati, recide il nesso causale che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve legare la presunta condotta antigiuridica alle conseguenze risarcibili.

2. RISARCIMENTO DEL DANNO

Responsabilità precontrattuale – Definizione e limiti alla risarcibilità del danno

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 106/2025 (est. Perpetuini)

La responsabilità precontrattuale è una responsabilità da comportamento, non da provvedimento, che incide non sull'interesse legittimo pretensivo all'aggiudicazione, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali e sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illegittime frutto dell'altrui scorrettezza. Nei casi di responsabilità precontrattuale propriamente detti, infatti, ciò che il privato lamenta non è la mancata aggiudicazione, ma la lesione della sua corretta autodeterminazione negoziale.

Per questo motivo, nei casi di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile va limitato al c.d. "interesse contrattuale negativo", che comprende le spese sopportate per l'approntamento della partecipazione alla gara e la perdita di occasioni di lavoro alternative, sempre che sia fornita la prova dei danni subiti, mentre è escluso il ristoro del c.d. "interesse positivo", cioè dei vantaggi che si sarebbero conseguiti in caso di stipulazione ed esecuzione del contratto.

Il riconoscimento della responsabilità precontrattuale modifica la naturale allocazione dei rischi economici sostenuti per partecipare alla trattativa (o alla gara): l'insorgenza della responsabilità precontrattuale

determina il trasferimento dei costi da un soggetto ad un altro, cui è imputabile la scorrettezza.

Perché si abbia il trasferimento del rischio bisogna che vi sia, da un lato, un comportamento scorretto e, dall'altro lato, un affidamento incolpevole: detti elementi costituiscono i presupposti che garantiscono un idoneo punto di equilibrio tra la libertà contrattuale della stazione appaltante e l'esercizio delle prerogative pubblicistiche di quest'ultima e il limite della correttezza e della buona fede.

3. AMBIENTE

PIANIFICAZIONE - AUTOVINCOLO

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 141/2025 (est. Perpetuini)

Il piano paesistico regionale è uno strumento atto a regolare, comprimendole, le potestà discrezionali delle Amministrazioni coinvolte in quanto i successivi pareri e provvedimenti autorizzatori devono essere resi nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni della pianificazione generale e di dettaglio.

Tale regola risponde all'esigenza di garantire la prevedibilità dell'azione amministrativa "che deve essere condotta sulla base di regole certe ed ancorate ad un quadro normativo, chiaro, preciso e prevedibile, e non essere il frutto di episodi e valutazioni

dell'amministrazione come più volte espresso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla giurisprudenza amministrativa" (Cons. Stato, Ad. Plen. 29 aprile 2005, n. 2).

Espressione della regola della prevedibilità è, in materia ambientale, l'art. 146, 5° comma, del D.Lgs 42/2004 che esprime un criterio di giudizio diretto ad ancorare a parametri certi e stabili l'azione amministrativa.

4. GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

**CONVENZIONI URBANISTICHE - RISOLUZIONE –
SUSSISTE – Principi civilistici in materia di inadempimento delle
obbligazioni – Applicabilità – Valutazione della gravità
dell'inadempimento – Necessità – Nozione di conseguenze
immediate e dirette**

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 194/2025 (est. Perpetuini)

Va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo a conoscere della domanda risolutoria, e della connessa richiesta di risarcimento del danno, visto che la convenzione urbanistica volta a disciplinare, con il concorso del privato proprietario dell'area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti

urbanistici, deve assimilarsi a un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, ex art. 11 L. 241/90, sicché le controversie che ne riguardano la formazione, la conclusione e l'esecuzione appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 104/2010 (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. un., 05/10/2016 n.19914).

Per poter decidere sulla domanda di risoluzione avanzata dalle ricorrenti, e sulla connessa domanda di risarcimento, è necessario fare riferimento ai principi civilistici in materia di inadempimento di obbligazioni – che l'art. 11, comma 2, L. 241/90 dichiara applicabili agli accordi sostitutivi di provvedimento, sebbene “in quanto compatibili” – in applicazione dei quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.

Una volta accertato l'inadempimento, deve essere verificato se lo

stesso possa essere definito “grave”, considerandosi tale quello che abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), sì da dare luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale.

Il concetto di conseguenza “immediata e diretta” è nel senso di non porre a carico del debitore tutte le conseguenze del fatto che potrebbero andare all’infinito, dunque la ratio sottesa a tale interpretazione è quella di non rendere insopportabile al soggetto agente il rischio del suo agire, operando una selezione dell’area del danno risarcibile secondo i criteri della normalità e della prevedibilità.

5. GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

FASE ESECUTIVA DELL’APPALTO – NON SUSSISTE

TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 255/2025 (est. Baraldi)

Sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. sugli atti della fase esecutiva del contratto quadro, quale una comunicazione successiva alla stipula dell’Accordo quadro relativa all’obbligo di utilizzo di uno specifico software.

6. PROCESSO AMMINISTRATIVO

RIASSUNZIONE – NECESSITA’ DI NOTIFICA NEL

TERMINE – AMMISSIBILITA’ – PRINCIPIO DELL’OVERRULING

TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 375/2025 (est. Baraldi)

E’ ricevibile un ricorso in riassunzione notificato ma non depositato entro il termine previsto per la riproposizione essendo consentita la rimessione in termini, per il principio dell’”overruling”, risetto alla sentenza C.d.S. n. 5037/2024 (che, innovando sul punto, richiede non solo la notifica ma anche il deposito nel termine previsto per la riproposizione del ricorso innanzi al giudice munito di giurisdizione), sussistendone tutti i presupposti: a) mutamento della giurisprudenza su una regola del processo; b) imprevedibilità del mutamento stante il risalente consolidato pregresso indirizzo e la configurabilità di un affidamento della parte; c) sussistenza di un effetto preclusivo del diritto di azione.

7. APPALTI

Serietà dell’offerta – Ratio e regime

TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 249/2025 (est. Perpetuini)

Secondo un principio giurisprudenziale posto a salvaguardia dell’attendibilità delle offerte e della serietà della competizione, nonché dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, in

caso di incertezza interpretativa va preferita una interpretazione delle clausole del bando nel senso che i mezzi e le dotazioni funzionali all'esecuzione del contratto, quando valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica, devono essere individuati già al momento della presentazione dell'offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità, a carattere vincolante.

8. APPALTI

SERIETA' DELL'OFFERTA – Valutazione dell'offerta economica

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 480/2025 (est. Perpetuini)

Rappresenta un obbligo per le Stazioni appaltanti di non limitarsi ad adottare un prezzario aggiornato, ma effettuare una verifica attenta della congruità dei prezzi posti a base di gara, e ciò nell'ottica di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale, che deve basarsi su parametri tecnico economici attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato.

L'aggiornamento dei prezzi ai reali valori di mercato ha carattere imperativo, in quanto posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico, quali le condizioni di serietà dell'offerta, la qualità delle prestazioni, l'effettiva concorrenzialità e convenienza economica

dell'appalto.

9. APPALTI

REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE – CONDIZIONI

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 565/2025 (est. Perpetuini)

L'atto amministrativo fondato su più ordini di motivi deve considerarsi legittimo se almeno uno di essi sia esente da vizi e sia idoneo a giustificarlo congruamente.

In caso di provvedimento plurimotivato, quindi, solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso risulta incentrato può comportare l'illegittimità e il conseguente effetto annullatorio; al contrario, accertata la legittimità anche solo di uno dei motivi posti a fondamento del medesimo, è superfluo l'esame della fondatezza delle censure avverso gli ulteriori motivi a supporto dello stesso.

La stazione appaltate è titolare di un'ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell'opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo sicché essa - dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente - mantiene il potere di sospendere o, addirittura, di revocare per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, gli atti della procedura, chiarendosi come sia "sufficiente al riguardo che non risulti illogica né

illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa.

Per quanto connotato da margini di ampia discrezionalità, il potere di sospensione o di revoca non è, dunque, illimitato, dovendo l'amministrazione fornire un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano la differente determinazione di procedere a un intervento di carattere tecnico differente da quello originario.

10. APPALTI

TERMINE DI VINCOLATIVITA' DELL'OFFERTA – RATIO E REGIME – PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITA' DELLA COMMISSIONE - LIMITI

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 540/2025 e n. 462/2025 (est. Perilli)

Il termine di vincolatività dell'offerta è posto a favore del solo offerente, avendo la ratio di evitare di mantenere ferma l'offerta per un tempo indeterminato eccedente il periodo di presumibile durata della gara; ne discende che è legittima l'aggiudicazione disposta successivamente alla scadenza di detto termine.

Il principio di immodificabilità della commissione giudicatrice non ha

portata assoluta, sicché la sostituzione della commissione o di singoli componenti, in assenza di obblighi legali o giudiziali di sostituzione, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Nello stesso senso, la sostituzione di un componente collocato in quiescenza è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, stante l'inidoneità del sopravvenuto collocamento in quiescenza ad incidere sulle garanzie di imparzialità e competenza della commissione;

11. APPALTI

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE – IN CAPO AL RAGGRUPPAMENTO - AMMISSIBILITA'- CONDIZIONI

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 462/2025 (est. Perilli)

E' legittima la determinazione di ammettere il raggruppamento di imprese nel caso che i requisiti di capacità tecnica e professionale siano predicabili in capo al raggruppamento nel suo complesso, ove la lex specialis non richieda il possesso di una quota minima del requisito in capo alle singole imprese del raggruppamento.

12. APPALTI

TERMINE A RITROSO PER LA VALUTAZIONE DEI

REQUISITI – MODALITA' DI CALCOLO - PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – APPLICABILITA'

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 367/2025 (est. Perilli)

Il termine triennale per valutare i requisiti speciali di partecipazione (requisito esperienziale), calcolato a ritroso, in forza del principio di favor participationis, va determinato, nel dies ad quem, fino al primo giorno iniziale dell'ultimo anno solare, dovendo ritenersi inapplicabile la regola processuale fissata dall'art. 155, comma secondo, c.p.c.

I requisiti speciali di partecipazione, anche a seguito di soccorso istruttorio successivo alla valutazione delle offerte e all'aggiudicazione, possono essere integrati fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

13. APPALTI

SOCCORSO ISTRUTTORIO PROCEDIMENTALE – LIMITI – NATURA DEL TERMINE – CLAUSOLA SOCIALE – RIDUZIONE ORE DI IMPIEGO DEL PERSONALE - CONSEQUENZE

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 39/2025 (est. Perilli)

E' ammissibile il soccorso istruttorio procedimentale che tenda ad ottenere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica a condizione che

tali contenuti non integrino l'offerta.

Non è perentorio il termine assegnato dalla stazione appaltante per fornire i predetti chiarimenti.

La riduzione delle ore di impiego del personale nel medesimo appalto non determina l'automatica violazione della clausola sociale.

14. APPALTI

DIVISI IN LOTTI – AGGIUDICAZIONE DI LOTTI DIVERSI - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – INAMMISSIBILITA' DEL MOTIVO SE IL RICORRENTE E' AGGIUDICATARIO DI ALTRO LOTTO

TAR Abruzzo – L'Aquila, n. 377/2025 (est. Baraldi)

E' inammissibile il ricorso con il quale l'aggiudicatario di un lotto contesti l'aggiudicazione degli altri lotti per motivi inerenti la composizione della stessa Commissione di gara che gli ha aggiudicato il lotto per violazione del principio del venire contra factum proprium.

15. APPALTI

CAM – OBBLIGO DI PREVISIONE – ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE – SUSSISTE

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 436/2025 (est. Baraldi)

La mancata previsione dei CAM nella documentazione di gara (in

ipotesi di totale mancata indicazione) rende tale documentazione inidonea alla formulazione di un'offerta consapevole da parte dei concorrenti, su cui incombe l'onere di immediata impugnazione del bando di gara, con conseguente tardività dell'impugnazione successivamente all'aggiudicazione.

16. SICUREZZA PUBBLICA

DASPO – Comunicazione di avvio del procedimento – Esclusione TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 234/2025 (est. Perpetuini)

Il D.A.SPO. non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, stanti le esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva del provvedimento, finalizzata ad evitare ulteriori probabili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, trattandosi per l'appunto di misura connotata dalla necessità e dall'urgenza di porre rimedio al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate e all'esigenza di garantire l'ordine pubblico.

L'onere dell'Amministrazione di informare tempestivamente il soggetto dell'avvio del procedimento volto ad adottare il d.a.spo. non è sostenibile alla luce dell'urgenza connessa al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate nel campionato che rappresentano occasione di scontro fra tifoserie e all'esigenza di

garantire l'ordine pubblico evitando la possibilità di scontri e violenze sulle persone e sulle cose.

Tale provvedimento di divieto ha funzione preventiva e non sanzionatoria, e la sua applicazione prescinde dalla responsabilità penale dell'interessato, essendo diretto a prevenire la commissione di futuri fatti illeciti.

17. ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

PRESUPPOSTI

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 342/2025 (est. Perpetuini)

L'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile. Tale presupposto, tuttavia, va interpretato nel senso che rileva non la circostanza che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo e imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare. In definitiva, cioè, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e dell'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo

al momento dell'adozione dell'ordinanza.

18. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

PREAVVISO DI DINIEGO NEI PROCEDIMENTI DISCREZIONALI – OBBLIGO – SUSSISTE

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 390/2025 (est. Perpetuini)

Con la modifica della seconda parte dell'art. 21 octies, L. 241/1990, intervenuta con l'art. 12, comma 1, lett. i), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con l'aggiunta della previsione, per cui "La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis", è stata realizzata una distinzione tra il regime della comunicazione di avvio del procedimento e quello del preavviso di rigetto per i procedimenti ad istanza di parte, la cui omissione non è superabile nel caso di provvedimento discrezionali, tramite l'intervento dell'effetto "processuale" della seconda parte del secondo comma dell'art. 21 octies, con la conseguenza che per i provvedimenti discrezionali rimane rilevante anche la sola omissione formale della mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

L'attuale formulazione della norma sottrae, infatti, il modello procedimentale correlato all'esercizio di un potere discrezionale alla

possibile "sanatoria processuale" prevista in via generale per la violazione di norme sul procedimento, in caso di omissione del preavviso di rigetto.

19. GIUDIZIO ELETTORALE

RATIO ACCELERATORIA – REGIME PROCESSUALE DEGLI ATTI DIFENSIVI

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 345/2025 (est. Perpetuini)

Nel giudizio elettorale disciplinato dall'art. 130 del Codice del Processo Amministrativo è prevista la possibilità di depositare memorie, ma con tempistiche molto stringenti.

In particolare, il comma 5 del predetto articolo stabilisce che l'amministrazione resistente e i controinteressati possono depositare controdeduzioni entro 15 giorni dalla perfezione della notificazione del ricorso nei loro confronti.

Non è, invece, prevista la possibilità di ulteriori memorie (come memorie di replica) dopo le controdeduzioni, a differenza del rito ordinario ex art. 73 c.p.a. che consente memorie e repliche in termini più ampi.

La ratio della preclusione alla produzione di ulteriori memorie risponde alle esigenze di urgenza e celerità che caratterizzano il giudizio

elettorale per cui ogni fase è compresa nei tempi e nella forma e, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili tutte le memorie depositate oltre il termine di cui all'art. 130, comma 5, c.p.a.

Il Giudice Amministrativo non può disaminare la fondatezza di vizi del procedimento elettorale che:

- siano emersi a seguito di apposita istruttoria disposta dal giudice in relazione alle censure originarie;
- non costituiscano lo svolgimento delle censure tempestivamente proposte, concretando, per contro, nuovi motivi, di contenuto, cioè, diverso ed ultroneo rispetto a quelli in precedenza originariamente dedotti.

Non può, pertanto, ammettersi l'ampliamento dell'oggetto del giudizio dopo la scadenza del termine di decadenza.

Non costituisce ampliamento dell'oggetto del giudizio l'accertamento di risultati sfavorevoli al ricorrente accertati in esecuzione della verifica ove non venga contestata la validità di una o più schede specificamente individuate, ma sia necessario valutare il numero delle preferenze espresse in una determinata sezione elettorale; in tale ottica, il riconteggio non può non tener conto anche dei risultati sfavorevoli al ricorrente anche se gli stessi non siano stati espressamente oggetto di

censura incidentale da parte del controinteressato. Il verificatore, in questi casi non amplia l'oggetto del giudizio nei casi in cui la contestazione richiede proprio il riconteggio di tutte le schede di una determinata sezione, e dunque di accertare quanti siano i voti di preferenza espressi in favore di un determinato candidato.

20. DISCREZIONALITA' TECNICA

SINDACATO GIURISDIZIONALE – ESTENSIONE

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 558/2025 (est. Perpetuini)

La valutazione del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale - e conseguentemente la scelta della Regione di optare per le conclusioni del Comitato - è censurabile entro i limiti consentiti dai principi dell'ordinamento giuridico.

Sul punto è necessario sottolineare che a partire dalla sentenza Cons. Stato, IV sezione, n. 601 del 9 aprile 1999, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì anche alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all'iter procedimentale applicativo del predetto criterio.

Non è, quindi, l'opinabilità degli apprezzamenti tecnici che ne determina la possibile sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio, per il vizio del procedimento applicativo o per l'illogicità delle conseguenze della valutazione stessa.

21. ACCESSO DOCUMENTALE

OBBLIGO DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO – SUSSISTE

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 318/2025 (est. Perilli) – Accesso documentale

E' illegittimo l'atto soprassessorio dell'obbligo di concludere il procedimento entro un termine certo che differisca a data incerta l'accesso.

22. ACCESSO DOCUMENTALEE

ACCESSO PARZIALE – ILLEGITTIMITA'

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 548/2025 (est. Colagrande)

Ove l'Amministrazione depositi in giudizio parte della documentazione richiesta con l'istanza di accesso (oggetto di diniego impugnato) senza esporre le ragioni per le quali la restante e strettamente connessa documentazione non venga resa disponibile alla

parte ricorrente, deve presumersi, senza necessità di ulteriori accertamenti, l'esistenza in capo all'istante del medesimo interesse, qualificato e tutelabile, a disporre anche dei documenti mancanti.

23. ACCESSO DOCUMENTALE

DOCUMENTAZIONE RISALENTE – AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 491/2025 (est. Colagrande)

Gli atti amministrativi non sono sottratti all'accesso neppure se già rilasciati in epoca risalente dall'Amministrazione che li detiene risalenti nel tempo se l'interesse attuale all'ostensione è diverso o indipendente da quello dichiarato nella prima istanza.

L'accesso ai documenti di un procedimento di esproprio non può essere negato quando si tratta di documenti comprovanti che la pretesa tributaria avanzata dalla stessa autorità espropriante deve essere rivolta a soggetto diverso dall'intimato, anche se tali documenti sono reperibili presso la conservatoria dei registri immobiliari o già pubblicati o adottati da altri enti locali.

24. EDILIZIA

SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA DEMOLIZIONE – REGIME

**TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 537/2025 (est. Colagrande) – Edilizia,
sanzione ex art. 34 d.P.R. 380/2001**

La correzione di un errore di calcolo, ancorché di trascurabile entità, della sanzione ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 sostitutiva della demolizione di un edificio abusivo, se condotta sulla base di modalità di calcolo definite “nuove”, non è un atto meramente confermativo, ma un riesame sostanziale del precedente provvedimento, autonomamente impugnabile come conferma in senso proprio.

25. EDILIZIA

**AUTORIZZAZIONE SISMICA – EFFICACIA SUBORDINATA
ALLA DECISIONE DEL GIUDICE PENALE – LEGITTIMITA’**

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 49872025 (est. Colagrande)

Non è illegittimo il provvedimento con il quale il Servizio regionale del Genio civile, dopo aver sospeso i lavori edili, in quanto avviato senza previa denuncia e deposito del progetto strutturale, ha subordinato il rilascio dell'autorizzazione sismica alla trasmissione della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo conclusivi del connesso giudizio penale.

Il rilascio dell'autorizzazione che abilita l'avvio dei lavori è incompatibile con l'efficacia ope legis della sospensione degli stessi

che perdura fino a sentenza o decreto dell'autorità giudiziaria penale; la ratio sta nell'evitare un potenziale contrasto tra il potere amministrativo e quello giudiziario per l'adozione di atti di segno opposto, quali l'autorizzazione di competenza della Regione e la sanzione accessoria della demolizione di competenza del giudice ordinario.

26. BENI CULTURALI

DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALI - SINDACATO GIURISDIZIONALE - LIMITI

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 435/2025 (est. Perilli)

Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionale tecnica esercitato dall'Amministrazione in tema di dichiarazione di interesse culturale si incentra sull'indagine qualitativa del bene dotata di maggiore attendibilità, nel rispetto del principio di proporzionalità.

27. BENI CULTURALI

VINCOLO INDIRETTO – VALUTAZIONE TECNICA – CONTENUTO E CONDIZIONI

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 122/2025 (est. Perilli)

In caso di apposizione del vincolo culturale diretto su parte di un compendio immobiliare, è legittima l'apposizione del vincolo culturale

indiretto su altra parte del medesimo compendio, ove le valutazioni tecniche espresse dalla Soprintendenza in base ai caratteri stilistici e all'epoca di costruzione dei fabbricati siano munite di autonomia e autosufficienza.

28. ENTI LOCALI

CONSORZI – OBBLIGO DI VIGILANZA – SUSSISTE – OBBLIGO DI COPERTURA DI COSTI – LIMITI

TAR Abruzzo – L'Aquila – n. 469/2025 (est. Perilli)

Sussiste l'obbligo di vigilanza sulla verifica dei risultati della gestione in capo ai Comuni consorziati.

L'obbligo di copertura dei costi per lo svolgimento di servizi essenziali sussiste in capo ai Comuni consorziati in proporzione alle quote di partecipazione;

i costi di gestione ordinaria di una discarica includono i costi post mortem e prescindono dall'effettivo conferimento dei rifiuti in discarica; i costi di gestione sono imputabili al Consorzio gestore della discarica e, in via sussidiaria, ai Comuni consorziati.

29. ENTI LOCALI

CONSORZIO OBBLIGATORIO AGGREGATO – LEGITTIMAZIONE AL RICORSO

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 29/2025 (est. Colagrande)

Il Consorzio costituito tra i proprietari delle abitazioni di un edificio distrutto dal sisma del 6.4.2009 è legittimato ad impugnare il provvedimento sindacale con il quale il presidente scelto dai consorziati è stato sostituito da un Commissario, posto che il Consorzio, pur esautorato dalle attività, anche preparatorie, connesse e strumentali, volte alla completa realizzazione degli interventi di riparazione del fabbricato, resta titolare del rapporto originato dalla diffida del Comune diretta al suo rappresentante legale e dal successivo provvedimento di sostituzione che vede il Commissario e il Consorzio su opposti versanti, perché il primo viene ad assumere facoltà (scelta dei tecnici e dell'appaltatore) di cui sono titolari i membri del Consorzio, in quanto intrinseche al loro diritto di proprietà.

30. SERVIZIO SANITARIO

**PARERE DI COMPATIBILITA' REGIONALE – SILENZIO
ASSENSO – INCONFIGURABILITA'**

TAR Abruzzo, l'Aquila, n. 64/2025 (est. Baraldi)

Il parere regionale di compatibilità previsto dall'art. 8-ter del D.lgs. 502/1992 per la realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie non può essere reso per silenzio assenso.

31. IMMIGRAZIONE

NULLA OSTA AL LAVORO – LEGITTIMAZIONE DELLO STRANIERO RESIDENTE ALL’ESTERO - NON SUSSISTE

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 529/2025 (est. Perilli) – Immigrazione

Per l’impugnazione del rifiuto del nulla osta al lavoro richiesto dal datore e del provvedimento di revoca del nulla osta, sussiste il difetto di legittimazione a ricorrere dello straniero residente all’estero e la legittimazione esclusiva del datore di lavoro che ha presentato la richiesta.

32. TURISMO

ATTIVITA’ RICETTIVE DEL SETTORE EXTRALBERGHIERO – DISPOSIZIONI SULL’IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI – OBBLIGO DI RISPETTO

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 3/2025 (est. Perilli)

Le attività ricettive del settore extralberghiero (B&B) costituiscono attività di impresa secondo il Regolamento 852/2004/CE anche se non considerata tale dalla legislazione dello Stato Membro; alle stesse sono applicabili le disposizioni sull’igiene dei prodotti alimentari; ne consegue la necessità del rispetto degli standard minimi di sicurezza alimentare.

Possono consentirsi modalità alternative di somministrazione della prima colazione, diretta, nel rispetto dei predetti standard, ovvero mediante offerta di un voucher da spendere presso esercizi convenzionati.

33. ISTRUZIONE

ALUNNI DISABILI – DIRITTO – CONDIZIONI

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 585/2025 (est. Perilli)

All'alunno disabile deve essere garantito il diritto fondamentale all'istruzione scolastica, che non confligge con il diritto all'istruzione degli alunni normo-dotati.

L'omessa esecuzione di obblighi contenuti nel protocollo di intesa tra istituti scolastici per l'inserimento dell'alunno disabile rende irrilevante l'imputazione di tale omissione, non potendo determinare conseguenze sfavorevoli per l'alunno.

34. UNIVERSITA'

STATUS DI STUDENTE “RIPETENTE” – DEFINIZIONE

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 505/2025 (est. Baraldi)

La figura dello studente “ripetente” può logicamente riferirsi solo allo studente già iscritto al corso di laurea di cui si verte e non può estendersi alle ipotesi di passaggio di corso o di trasferimento.

35. PUBBLICO IMPIEGO

PRECEDENTE LICENZIAMENTO – RILEVANZA – LIMITI

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 523/2025 (est. Colagrande) – Pubblico impiego

E' illegittima l'esclusione da un concorso motivata dal licenziamento dell'aspirante irrogato dopo la cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine tra le parti, se l'infrazione contestata non è espressamente e unicamente sanzionata con il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 9, del D.lgs. 165/20012, secondo il quale “la cessazione del rapporto di lavoro di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio”, perché, in tal caso, il licenziamento sarebbe inefficace nel procedimento di ammissione alla selezione, siccome irrogato dopo la scadenza del rapporto di lavoro a procedimento disciplinare ormai estinto.

36. PUBBLICO IMPIEGO

DINIEGO DI RIAMMISSIONE – MOTIVAZIONE – NECESSITA'

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 275/2025 (est. Perilli) – Pubblico

impiego

E' illegittimo il diniego di riammissione nel servizio di istituto del Corpo di Polizia Penitenziaria per asserita perdita della professionalità, motivata dalla prolungata assenza per infermità non dipendente da causa di servizio, ove sia stato omesso l'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi per la riammissione al momento della presentazione della domanda.

37. PUBBLICO IMPIEGO

INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE – NON SUSSISTE

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 168/2025 (est. Perilli)

Non sussiste incompatibilità tra la posizione del professore universitario ordinario con la carica elettiva di Consigliere Regionale ed è dunque illegittimo il suo collocamento officioso in aspettativa senza assegni.

38. PUBBLICO IMPIEGO

MILITARI – BENEFICIO DI SEI SCATTI STIPENDIALI – VALE PER TUTTI I CORPI DI POLIZIA

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 531/2025 (est. Baraldi)

Il beneficio di sei scatti stipendiali per i dipendenti collocati a riposo a

domanda ai fini della determinazione del TFS ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. 387/1987, previsto per la Polizia di Stato, è applicabile anche agli appartenenti alla Guardia di Finanza, che rientra tra i Corpi di Polizia.

39. RIFIUTI

ABBANDONO – CONTRADDITTORIO – ELEMENTO SOGGETTIVO – NECESSITA'

TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 405/2025 (est. Baraldi)

Ai fini dell'accertamento della responsabilità da abbandono di rifiuti, è necessaria l'instaurazione del contraddittorio con i titolari dei diritti reali sull'area dove insistono i rifiuti, che, ove non autori dello sversamento, rispondono previa verifica dell'elemento soggettivo (“a titolo di dolo o colpa”).

